[redacted] REG.PROV.COLL.
[redacted] REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da:

[redacted] e [redacted], in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Marcellino, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Monfalcone, n. 17;

contro

Comune di Scicli, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (nn.cc.);

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento formatosi sula richiesta di predisposizione del progetto individuale per minore con disabilità, ai sensi dell'art. 14 l. 328/00, e per la condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la documentazione acquisita in esecuzione dell'ordinanza n.

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli a[redacted]. Lgs. 30.06.2003 n. 196;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il Pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato i dì 4./7.10.2013, e depositato il successivo 16.10., i ricorrenti lamentano che le amministrazioni intimate siano rimaste inerti sulla istanza per la predisposizione di un progetto individualizzato per persona con disabilità, in favore della figlia minore.

Con ordinanza n. [redacted] so[redacted]ati richiesti documentati chiarimenti in ordine a:

- quanto eventualmente praticato in riscontro alle istanze formulate dai ricorrenti;

- quanto eventualmente praticato in favore della figlia minore dei ricorrenti;

- quali tipologie di servizi le amministrazioni erogano in favore di minori con disabilità.

Dalla documentazione acquisita risulta che – pur avendo fruito i ricorrenti di una serie di servizi e prestazioni nel tempo predisposti dal amministrazioni intimate – non è stato (ancora) predisposto il chiesto progetto individuale di recupero.

Osserva il Collegio che l'art. 14 l. n. 328/2000 specificamente prevede che "*Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'àmbito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi*

dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2".

Questo prevede che "*Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare*".

Ancora, l'art. 91 della l.r. n. 11/2010 prevede che "*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L'attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro*".

Ai fini dell'attuazione di detta norma - a seguito della sentenza n. 707/2012 resa dal TAR Sicilia, sede di Palermo – è stata anche diramata la circolare n. 8 del 28.05.2012.

Ritiene, quindi, il Collegio che la richiesta formulata dai ricorrenti trovi pieno riscontro nel quadro normativo vigente e che la (tardiva) iniziativa documentata in atti (convocazione per l'elaborazione del progetto

individualizzato) non possa valere a ritenere in alcun modo già assolto l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Il ricorso, in quanto proposto avverso il silenzio sin qui mantenuto dalle amministrazioni intimate, deve quindi essere accolto, con conseguente fissazione di un termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, per la definizione del chiesto progetto individualizzato.

Per l'ipotesi di inottemperanza deve nominarsi Commissario ad acta il Dirigente Generale preposto al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro Funzionario del medesimo Dipartimento per porre in essere adeguati interventi sostitutivi nel successivo termine di 30 giorni .

Ai sensi dell'art. 117, co. 6, c.p.a., la domanda risarcitoria dovrà essere trattata con il rito ordinario, sede alla quale si rimanda anche il regolamento complessivo delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, conseguentemente, dichiara illegittimo il silenzio formatosi sulla richiesta indicata in epigrafe.

Conseguentemente dichiara l'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sull'istanza dei ricorrenti per la definizione del chiesto progetto individualizzato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Per l'ipotesi di inottemperanza deve nominarsi Commissario ad acta il

Dirigente Generale preposto al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro Funzionario del medesimo Dipartimento per porre in essere adeguati interventi sostitutivi nel successivo termine di 30 giorni.

Rimette il giudizio sul ruolo ordinario per la sua prosecuzione ai fini della delibazione della domanda di risarcimento del danno.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore

Giovanni Milana, Consigliere

Daniele Burzichelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

[redacted]

[redacted] 09:55

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)